



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

1. In data 18.3.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, per un importo dovuto complessivo di € 28.320,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 236,00 ciascuna. Nel settembre 2018 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 64, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario detraeva dall'importo dovuto l'importo di € 745,92 a titolo di "commissioni gestione pratica".
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, la ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.u.b., il rimborso integrale delle commissioni di istruttoria e il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di € 1.819,63 (o in via subordinata € 1.632,96 per il rimborso *pro quota* di tutte le commissioni ed oneri) oltre ad interessi legali.
3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito che il contratto distingue chiaramente quali oneri sono rapportati alla durata del finanziamento e quali hanno invece natura *up-front* e che, con riferimento agli oneri assicurativi, la compagnia assicurativa ha già rimborsato la somma di € 557,49 a mezzo assegno che risulta regolarmente incassato. L'intermediario dichiara inoltre di aver provveduto a rimborsare



l'importo di € 833,34 per spese di istruttoria ed integrazione del rimborso assicurativo effettuato dalla compagnia, mediante assegno di traenza incassato dalla ricorrente in data 21.06.2019. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

4. Il Collegio, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.9.2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) nonché della decisione del Collegio di Coordinamento dell'11.12.2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:
- l'importo di imposte e tasse, o delle spese vive di istruttoria o del compenso per l'attività di intermediazione del credito che viene indicato nel contratto, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, comma 1, T.u.b., se l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo riscontro probatorio del fatto di aver effettuato a sua volta il pagamento di tale importo a terzi, presumendosi il pagamento avvenuto solo per quanto riguarda le imposte e tasse;
 - al di là del predetto importo, qualsiasi altro importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring;
 - la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, comma 1, T.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
 - avendo il Collegio di Coordinamento affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), ritiene questo Collegio che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si tratta infatti del criterio: più omogeneo e coerente, una volta che si consideri il globale costo del credito prevenendo discrezionali differenziazioni e qualificazioni; più semplice e intelligibile da parte del consumatore; più coerente alla fonte legale dell'obbligazione restitutoria, posto che, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto, ormai risolto, ma dalla legge, secondo i principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito;
 - tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione come recurring ovvero up-front, come suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;



- questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring, quanto a quelli up-front.
5. Tenuto conto dei predetti criteri, va osservato che può essere accolta la domanda subordinata ma non quella principale proposta dalla ricorrente ed avente ad oggetto la restituzione integrale, e non solo pro quota, delle commissioni di istruttoria. In effetti, la commissione d'istruttoria (lett. D), come descritta nel contratto, si riferisce a talune attività che solo in parte risultano replicate, almeno con termini analoghi, in altre voci commissionali (ma non così, ad es., per i costi di notifica del contratto, o per gli oneri "richiesti dai datori di lavoro statali e pubblici"); sicché, come già rilevato da questo Collegio in altra occasione, emergerebbe un problema non tanto di effettività della prestazione cui si riferiscono le diverse voci, quanto piuttosto di trasparenza della formulazione delle clausole e di meritevolezza della duplicazione di costi per una stessa attività, che ne consegue; di talché una siffatta scarsa trasparenza delle clausole contrattuali provocherà non già "la loro nullità, bensì quella del rimborso pro quota, cioè col criterio sopra ricordato, degli oneri dalle stesse previsti" (cfr., ex multis, Coll. Torino, dec. n. 10707/2017; dec. n. 13656/2019).
6. Per quanto detto - in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis - la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 1.632,96, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	64	rate residue	56	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni del finanziatore (A)</i>				2.520,48	1.176,22		1.176,22
<i>Commissioni intermediario del credito (B)</i>				979,87	457,27		457,27
<i>Spese di istruttoria (D)</i>				350,00	163,33		163,33
<i>Commissioni finanziatore gestione pratica (F)</i>				399,31	186,34		186,34
<i>Commissioni intermediario del credito gestione pratica (G)</i>				1.197,94	559,04		559,04
<i>Premio rischio vita (M)</i>				2.630,36	1.227,50	557,49	670,01
<i>Rimborso in conteggio estintivo</i>						745,92	-745,92
<i>Rimborso post estinzione</i>						833,34	-833,34
				Totale			1.632,96

7. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4509 del 11 marzo 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.632,96 oltre interessi dal reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA